

FONDAZIONE CEPPI DI BAIROLS



STATUTO

Capo I

Origine, scopo, patrimonio.

Premessa.

L'attuale Opera Pia Ceppi di Bairols trae la sua origine dal Testamento della sua fondatrice, la Contessa Costanza Ceppi di Barolo vedova Deporzelli della Valle, datato 12 giugno 1877, depositato nei rogiti del Notaio Cassinis con atto dell'11 marzo 1880.

Fu poi eretta in Ente Morale nel comune di Cercenasco con Regio Decreto del 12 dicembre 1880 e ne fu approvato il relativo statuto con successivo Regio Decreto del 30 giugno 1881.

Art.1

E' costituita a Cercenasco, la Fondazione di diritto privato denominata "Fondazione Ceppi di Bairols".

Essa è regolata dal presente statuto e, per quanto esso non disponga, dal Codice Civile e dalle leggi vigenti.

La Fondazione Ceppi di Bairols ha sede in Cercenasco (TO), in via Ospizio n°8.

Art.2

La fondazione è di ispirazione cristiano-cattolica e non ha fini di lucro: ha come scopo principale garantire ad anziani o persone bisognose, che ne facciano richiesta, servizi adeguati in riferimento alle condizioni di auto, semi e non autosufficienza, sia in situazione alberghiera che non.

Sarà compito della Fondazione attivare, in base alle possibilità economiche, nuove attività assistenziali, tenendo in debita considerazione le esigenze attuali o future della società civile.

Art.3

Per il perseguimento dei propri fini e per garantire il proprio funzionamento, la Fondazione dispone di un patrimonio così distinto:

PATRIMONIO INDISPONIBILE:

- Fabbricato sede della Fondazione (f.io 12 part. n.897 di mc 3140) a Cercenasco in via Ospizio n.8;

PATRIMONIO DISPONIBILE:

- Alcuni terreni agricoli siti nel Comune di Cercenasco (12 appezzamenti alla data di approvazione del presente Statuto) provenienti dalla donazione iniziale.
- Altri beni immobili e mobili che perverranno a qualsiasi titolo, nonché elargizioni contributi da parte di enti pubblici e privati, o da persone fisiche ed espressamente destinati ad incrementare il patrimonio stesso per il raggiungimento dei fini previsti dal presente statuto.

E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita della Fondazione salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge, ovvero siano effettuate a favore di enti che per legge, statuto o regolamento, fanno parte della medesima unitaria struttura e svolgono la stessa attività ovvero altre attività istituzionali direttamente e specificatamente previste dalla normativa vigente.

Gli eventuali utili e avanzi di gestione saranno obbligatoriamente reinvestiti esclusivamente per lo sviluppo delle attività funzionali al perseguimento dello scopo istituzionale di solidarietà sociale.

Art.4

Per l'adempimento dei suoi compiti, la Fondazione dispone delle seguenti Entrate:

- Redditi derivanti dagli elementi del patrimonio di cui all'art.3;
- Ogni altra eventuale elargizione di terzi destinata all'attuazione degli scopi statuari ma non espressamente destinata all'incremento del patrimonio, compresi quindi i proventi delle rette di degenza o di altre iniziative.

Capo II

Ammissioni

Art.5

Nella casa di riposo potranno essere ammessi tutti indistintamente gli anziani bisognosi di Cercenasco e del territorio circostante; rimanendo posti disponibili, saranno altresì ammessi i non residenti in detto territorio. Gli ospiti della casa di riposo verseranno, a titolo di concorso per il loro mantenimento, una contribuzione mensile o donazioni in denaro, titoli o altri beni mobili. Le contribuzioni stesse saranno esaminate ed approvate dal Consiglio di Amministrazione all'atto del ricovero, tenuto conto delle condizioni familiari ed economiche di ogni singolo richiedente.

Art.6

Le norme per l'ammissione e la dimissione degli ospiti e le altre disposizioni che determinano i servizi forniti ed il funzionamento del servizio sono fissate nel Regolamento interno approvato dal Consiglio di Amministrazione.

Art.7

Le pratiche religiose per gli ospiti sono facoltative.

Art.8

Gli ospiti potranno svolgere, a titolo del tutto gratuito, volontaristico, attività occupazionali a favore della Fondazione, adatte alla loro età ed alle loro condizioni.

Capo III

Organi della Fondazione

Art.9

Sono organi della Fondazione:

- Il Consiglio di Amministrazione;
- Il Presidente.
- Il Segretario
- Il Revisore dei Conti.

Art.10

La Fondazione è retta da un Consiglio di Amministrazione che in riferimento alla volontà della Fondatrice ed alle esigenze di un buon funzionamento sarà così composto:

- Parroco pro-tempore di Cercenasco o suo delegato;
- 2 membri di nomina comunale;
- 2 membri nominati dal Consiglio Pastorale della Parrocchia Ss. Pietro e Paolo di Cercenasco.

I componenti del Consiglio di Amministrazione durano in carica quattro anni e scadono uno per anno, ma potranno essere riconfermati senza interruzione. Il primo ordine di scadenza sarà determinato dalla sorte come previsto dalla **norma transitoria**⁽¹⁾.

Il Consiglio di Amministrazione nomina al suo interno il Presidente ed il Vice Presidente.

In caso di dimissioni o di decesso di un componente, il nuovo consigliere sarà nominato da chi aveva esercitato il diritto di nomina per il predecessore, e durerà in carica fino alla scadenza del mandato del componente sostituito.

I membri dovranno essere nominati entro la fine di ogni anno o, in caso di sostituzione, entro 60 giorni dalla richiesta della Fondazione, pena la perdita del turno per l'esercizio del diritto di nomina; i termini sopra indicati potranno essere prorogati di ulteriori 10 giorni in caso di imprevisti o particolari motivazioni scritte; decorso quest'ultimo periodo senza che l'Ente di diritto abbia provveduto alla nomina, la stessa sarà richiesta all'altro Ente nominante ed avrà valore per il solo mandato di cui trattasi, al cui termine saranno ristabiliti i precedenti diritti di nomina.

Art.11

Non potranno essere eletti o decadranno dall'incarico di consigliere coloro i quali abbiano lite con la Fondazione. I componenti decadranno dall'incarico su proposta degli altri componenti qualora non partecipino a n.3 riunioni consecutive del Consiglio di Amministrazione senza giustificato motivo. La giustificazione deve essere esibita per iscritto prima dell'inizio della seduta del Consiglio stesso.

Capo IV

Competenze del Consiglio di Amministrazione

Art.12

Le adunanze del Consiglio di Amministrazione sono ordinarie e straordinarie.

Le prime avranno luogo almeno una volta ogni due mesi ed in ogni caso in epoca opportuna per l'approvazione del bilancio. Le riunioni straordinarie avranno luogo ogni qualvolta il Presidente lo giudichi necessario o ne sia fatta richiesta scritta da almeno due componenti del Consiglio stesso.

Le convocazioni sono fatte dal Presidente con lettera raccomandata (o tramite strumenti elettronici equivalenti) con almeno cinque giorni di anticipo, ovvero tre giorni prima in caso di urgenza, con l'indicazione dell'ordine del giorno che verrà trattato.

Art.13

Spetta al Consiglio di Amministrazione la direzione generale ed il buon governo della Fondazione.

Il Consiglio di Amministrazione:

- Entro il 31 dicembre di ogni anno: definisce gli obiettivi dell'anno successivo ed approva il Budget annuale e le sue eventuali variazioni quali strumento operativo per il loro raggiungimento;
- Entro cinque mesi dalla chiusura dell'esercizio: approva il bilancio dell'esercizio annuale, che sarà depositato presso la sede della Fondazione almeno 15 giorni prima della convocazione del Consiglio di Amministrazione;
- delibera i regolamenti;
- delibera l'accettazione od il rifiuto di lasciti, legati, donazioni, nonché gli acquisti e le alienazioni di beni immobili o mobili;
- delibera le modifiche dello statuto, l'estinzione e la devoluzione del patrimonio della Fondazione; (con la presenza e con il voto favorevole di almeno 4 membri, qualunque sia il numero dei presenti);
- nomina e revoca gli impiegati ed i salariati determinandone i relativi stipendi;
- prende decisioni su tutti gli atti che riflettono la gestione del patrimonio nell'interesse della Fondazione.

I bilanci della Fondazione sono consultabili da chiunque ne abbia interesse e ne faccia motivata istanza. Le copie richieste sono realizzate dalla Fondazione a spese del richiedente.

Art.14

Le sedute del Consiglio di Amministrazione sono valide quando intervenga la maggioranza dei componenti il Consiglio stesso. Le deliberazioni saranno valide se avranno avuto la maggioranza dei voti degli intervenuti alla seduta.

Le votazioni si fanno per alzata di mano. Hanno luogo a voti segreti quando si tratta di questioni concernenti persone.

A parità di voti la proposta si intende respinta.

Le deliberazioni relative alla dismissione di beni direttamente destinati alla realizzazione dei fini istituzionali devono prevedere il contestuale reinvestimento dei proventi nell'acquisto di beni più funzionali al raggiungimento delle finalità istituzionali e devono essere adottate con il voto favorevole di almeno 4 membri del Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione, ove ciò sia ritenuto opportuno, può invitare alle riunioni esperti e consulenti. Le persone invitate non hanno diritto di voto nemmeno consultivo.

Art.15

Di ogni riunione del Consiglio di Amministrazione deve essere redatto apposito verbale che sarà sottoscritto dal Presidente, dal Segretario e da tutti i componenti presenti. Il verbale originale sarà munito del timbro dell'Ente e custodito presso la sede della Fondazione stessa. In alternativa sono ammesse eventuali forme di archiviazione elettronica dei medesimi documenti che, in questo caso, dovranno essere muniti di firme digitali.

Capo V

Il Presidente.

Art.16

Il Presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione, convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente coadiuvato dal Segretario, cura l'esecuzione delle decisioni del Consiglio di Amministrazione e adotta in caso di urgenza ogni provvedimento opportuno, sottoponendolo a ratifica del Consiglio di Amministrazione.

In caso di assenza, le sue attribuzioni sono esercitate dal Vice Presidente o dal consigliere più anziano di età.

Il Presidente può delegare a singoli membri del Consiglio di Amministrazione le proprie attribuzioni.

Il Presidente inoltre cura l'osservanza delle leggi e provvede all'adempimento di tutti gli obblighi facenti carico alla Fondazione e precisamente:

- sottoscrive i contratti deliberati con persone, enti o istituzioni;

- rappresenta l'Ente in giudizio, con tutti i poteri inerenti, necessari e sufficienti;
- firma la corrispondenza, gli atti d'ufficio.

Art.17

Tutti i membri del Consiglio di Amministrazione svolgeranno gratuitamente il loro incarico. Saranno unicamente rimborsate le spese vive precedentemente autorizzate, sostenute nell'espletamento del proprio incarico.

Capo VI *Il Segretario*

Art.18

Il Segretario è nominato dal Consiglio di Amministrazione. Egli redige i processi verbali delle sedute del Consiglio di Amministrazione che firma unitamente al Presidente ed ai componenti presenti.

Collabora con il Presidente;

- alla preparazione dei programmi di attività della Fondazione e alla loro presentazione al Consiglio di Amministrazione per l'approvazione;
- all'attuazione delle decisioni del Consiglio di Amministrazione alla predisposizione degli atti amministrativi necessari.
- Inoltre potranno essere assegnati al Segretario compiti specifici definiti dal Consiglio di Amministrazione.

Il Segretario dura in carica quattro anni salvo diversi accordi che prevedano una durata inferiore.

Il Segretario, se necessario, potrà essere nominato tra i componenti del Consiglio di Amministrazione, in tal caso dovrà svolgere la sua attività a titolo gratuito.

Capo VII *Il Revisore Dei Conti*

Art.19

Il Revisore, regolarmente iscritto all'albo dei Revisori Contabili, è nominato dal Consiglio di Amministrazione per un mandato della durata di tre anni rinnovabile.

Art.20

Il Revisore controlla gli atti contabili dell'Amministrazione, esamina il Bilancio e presenta una relazione annuale.

Provvede al riscontro della gestione finanziaria, all'accertamento della regolare tenuta

delle scritture contabili ed effettua verifiche di cassa.

Il Revisore dei Conti può assistere alle riunioni del Consiglio di Amministrazione ma non ha diritto di voto.

Art.21

Il Revisore potrà ricevere un compenso annuale, concordato al momento dell'incarico, che non potrà comunque superare le normali tariffe di mercato e di categoria.

Capo VIII

Disposizioni diverse, finali e transitorie

Art.22

Il servizio di esazione e di cassa sarà svolto da un Istituto di Credito scelto dal Consiglio di Amministrazione secondo le modalità che saranno stabilite dalle parti.

Art.23

L'esercizio finanziario si chiude il 31 dicembre.

Entro il 31 maggio di ogni anno il Consiglio di Amministrazione approva il bilancio consuntivo dell'esercizio precedente.

Art.24

La Fondazione può partecipare ad associazioni, società aventi scopi o finalità analoghe, senza scopo di lucro e/o mantenere relazioni stabili con esse.

Art.25

Qualora per qualsiasi motivo gli scopi della Fondazione non potessero essere più perseguiti con la conseguente estinzione della stessa, l'eventuale patrimonio residuo delle liquidazioni di ogni passività verrà devoluto nel modo seguente:

PATRIMONIO INDISPONIBILE:

- il fabbricato sede dell'istituzione e tutti gli arredi contenuti, passeranno al Comune di Cercenasco con l'obbligo di destinarli a finalità socio-assistenziali;

PATRIMONIO DISPONIBILE:

- i terreni e le eventuali altre proprietà passeranno per il 50% al Comune di Cercenasco e per il 50% alla Parrocchia Ss. Pietro e Paolo di Cercenasco e saranno anch'essi destinati a finalità socio-assistenziali dai due Enti, in modo congiunto o distinto tra loro.

Tutto il patrimonio dovrà comunque essere destinato ad attività socio-assistenziali o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo previsto dalla legge, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art.26

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente statuto si osserveranno le vigenti disposizioni di legge.

(1) **NORMA TRANSITORIA:**

A seguito dell'approvazione del presente Statuto da parte dei competenti uffici della Regione Piemonte, la durata del mandato di TUTTI i membri Consiglio di Amministrazione sarà limitata ad un massimo di mesi sei (con esclusione del Parroco in quanto membro di diritto).

Entro tale periodo di transizione il Comune di Cercenasco ed il Consiglio Pastorale della Parrocchia Ss. Pietro e Paolo di Cercenasco provvederanno alla nomina del nuovo consiglio di Direzione come previsto dall'art.10 del presente Statuto.

Durante la prima seduta utile del nuovo Consiglio di Direzione (composto da soli 5 membri), oltre all'elezione del Presidente e del Vice Presidente, si provvederà a definire la durata dei mandati tramite estrazione a sorte, nel modo seguente: primo estratto, 4 anni; secondo estratto, 3 anni; e così di seguito.

Copia del verbale sarà poi trasmessa ad entrambi gli Enti nominanti.